

Bruxelles, 11 maggio 2026
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0550(COD)

8313/26
ADD 1

CULT 49	SAN 226
AUDIO 51	IND 258
FREMP 132	COMPET 445
CODEC 696	PROCIV 78
CADREFIN 159	HYBRID 48
FIN 552	DISINFO 33
IA 87	JAI 463
JEUN 59	SERVICES 21
EDUC 120	POLGEN 86
CULT HERIT 12	MI 355
SOC 202	RELEX 519
GENDER 30	INF 106
DIGIT 108	COPEN 139
DATAPROTECT 126	JUSTCIV 55
ANTIDISCRIM 37	DROIPEN 66

NOTA

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818

- *Orientamento generale parziale*
- *Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria*

La Repubblica di Bulgaria ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio.

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818

La Repubblica di Bulgaria sostiene pienamente il proseguimento del sostegno al settore culturale attraverso un programma separato nel prossimo QFP nonché il mantenimento delle sezioni, degli obiettivi e delle azioni principali del programma Europa creativa ("Cultura" e "MEDIA") e del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori nell'ambito del loro successore, AgoraEU.

Il programma ha il potenziale di fornire una risposta alle crescenti sfide che l'Unione e i suoi cittadini si trovano ad affrontare e, nel contempo, di apportare il sostegno necessario ai settori stessi affinché continuino a funzionare e a svilupparsi in un'epoca di cambiamenti geopolitici e tecnologici.

Sosteniamo fermamente gli obiettivi del programma, ossia salvaguardare, preservare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale, aumentare la competitività dei settori culturali e creativi, compresi i media e gli audiovisivi, contribuendo a una maggiore parità di condizioni, salvaguardare e rafforzare la libertà artistica e dei media nonché tutelare e promuovere l'uguaglianza, la cittadinanza attiva, i diritti e i valori sanciti dai trattati e dalla Carta.

La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, di cui la parità tra donne e uomini rappresenta una componente significativa, e al riguardo esprime ferma determinazione. Siamo e continueremo a essere impegnati a favore dei principi e dei valori dell'Unione europea sanciti dai trattati.

Il nostro paese sostiene fermamente gli sforzi dell'Unione volti a combattere tutte le forme di discriminazione, come sancito dai trattati e dalla Carta, ed è coinvolto attivamente nella prevenzione e nella lotta contro qualsiasi forma di violenza, nonché nel fornire protezione e sostegno alle vittime.

Accogliamo con favore gli obiettivi e le azioni pertinenti del programma tesi a combattere tutte le forme di discriminazione, a promuovere i diritti fondamentali, l'uguaglianza e i diritti dei cittadini dell'Unione sanciti dai trattati e dalla Carta, nonché a prevenire e combattere la violenza e a sostenere le vittime.

Purtroppo, **la Repubblica di Bulgaria non è in grado di sostenere l'adozione dell'orientamento generale parziale riguardante il regolamento**, in quanto il testo attuale contiene concetti, ad esempio il termine "identità di genere", che sono considerati incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione bulgara e l'interpretazione binaria della nozione di "sesso" ("пол"). Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici che intendono distinguere tra "sesso" come categoria biologica (donne e uomini) e "genere" come costrutto sociale. Nel 2021 la Corte costituzionale ha adottato un'altra decisione in cui chiarisce che la nozione di "sesso" utilizzata nella Costituzione può essere considerata solo nel senso della sua determinazione biologica. L'ordinamento costituzionale e giuridico bulgaro respinge fermamente il concetto di "genere" quale costrutto sociale fluido e non riconosce l'"identità di genere" come categoria giuridicamente valida.

Durante i negoziati, il nostro paese ha chiesto in modo sistematico e costruttivo che la terminologia fosse allineata alle caratteristiche universalmente riconosciute o formulata in modo da rispettare i diversi quadri costituzionali di tutti gli Stati membri. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'Unione è tenuta a rispettare l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, sia politica che costituzionale.

Poiché il testo definitivo dell'orientamento generale parziale mantiene concetti che contraddicono esplicitamente la giurisprudenza obbligatoria della Corte costituzionale bulgara, la Bulgaria è costituzionalmente tenuta a opporvisi.

La Repubblica di Bulgaria ribadisce che il mancato sostegno all'orientamento generale parziale non si configura come un respingimento dei più ampi obiettivi del regolamento volti a promuovere una società libera da discriminazioni, bensì come una necessaria difesa della propria identità costituzionale nazionale.

Inoltre, la Repubblica di Bulgaria afferma che l'eventuale adozione del regolamento da parte del Consiglio in questa forma non la obbliga a riconoscere o a integrare nel proprio ordinamento giuridico nazionale concetti, compreso quello di "identità di genere", che intendono distinguere tra "sesso" come categoria biologica (donne e uomini) e "genere" come costrutto sociale, e interpreterà quelli utilizzati nella proposta di regolamento come comprendenti solo il sesso femminile e il sesso maschile nel loro significato biologico.